II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

CONSIGLIO

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 3 novembre 1986

che modifica la settima decisione 85/355/CEE relativa all'equivalenza delle ispezioni in campo delle colture di sementi effettuate in paesi terzi

(86/526/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 66/401/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione delle sementi di piante foraggere [1], modificata da ultimo dalla direttiva 86/155/CEE [2], in particolare l'articolo 16, paragrafo 1, lettera a),

vista la direttiva 66/402/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione delle sementi di cereali [3], modificata da ultimo dalla direttiva 86/320/CEE della Commissione [4], in particolare l'articolo 16, paragrafo 1, lettera a),

vista la direttiva 69/208/CEE del Consiglio, del 30 giugno 1969, relativa alla commercializzazione delle sementi di piante oleaginose e da fibra [5], modificata da ultimo dalla direttiva 86/155/CEE, in particolare l'articolo 15, paragrafo 1, lettera a),

vista la proposta della Commissione,

considerando che con la decisione 85/355/CEE [6], modificata da ultimo dalla decisione 86/316/CEE della Commissione [7], il Consiglio ha constatato che le ispezioni in campo effettuate in alcuni paesi terzi per le colture di sementi di talune specie soddisfano le condizioni previste dalle direttive 66/400/CEE [8], 66/401/CEE, 66/402/CEE e 69/208/CEE;

considerando che nel frattempo si è constatato che anche in Argentina esistono norme relative al controllo delle sementi per alcune specie di piante, le quali prevedono ispezioni ufficiali in campo da effettuarsi durante la produzione delle sementi;

considerando che l'esame di tali norme e della loro applicazione ha permesso di constatare che le ispezioni in campo previste per talune specie soddisfano le condizioni fissate nell'allegato I delle direttive sopra citate;

considerando che è quindi opportuno che l'Argentina benefici dell'equivalenza per quanto riguarda determinate specie,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Nell'allegato della decisione 85/355/CEE, parte I, punto 2, dopo la rubrica riguardante la Romania è inserita la rubrica seguente:

(1) GU n. 125 dell'11. 7. 1966, pag. 2298/66.
(2) GU n. L 118 del 7. 5. 1986, pag. 23.
(3) GU n. 125 dell'11. 7. 1966, pag. 2309/66.
(4) GU n. L 200 del 23. 7. 1986, pag. 38.
(5) GU n. L 169 del 10. 7. 1969, pag. 3.
(6) GU n. L 195 del 26. 7. 1985, pag. 1.
(7) GU n. L 196 del 18. 7. 1986, pag. 62.
(8) GU n. 125 dell'11. 7. 1966, pag. 2290/66.

1	2	3	4
RA	Servicio Nacional de Semillas, Buenos Aires	— 66/401 Raphanus sativus ssp. oleifera (1) — 66/402 Zea mays — 69/208 Arachis hypogaea Glycine max (1) Helianthus annuus Sinapis alba	

(1) Til olieproduktion.
Für Zwecke der Ölerzeugung.
Για την παραγωγή λαδιού.
For oil production.
Para la producción de aceite.
Pour la production d'huile.
A scopo oleaginoso.
Voor de olieproduktie.
Para a produção de óleo.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, addì 3 novembre 1986.

Per il Consiglio

Il Presidente

A. CLARK